



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONTRATTO PER SERVIZI CLOUD SAAS

CIG: 9033681D61 – CUP: F23I20000010006

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei - di seguito denominato Committente - con sede legale in Pompei (NA), Via Plinio 26, cap 80045, C.F 90083400631 in persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale ubicata in Pompei, alla via Plinio n. 26,

E

La Società Telecom Italia S.p.A. - di seguito denominato Appaltatore - con sede legale in Milano - c.a.p. 20123, Via G. Negri n. 1, sede secondaria e Direzione Generale in Roma - c.a.p. 00198, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale per l'importo in Euro 11.677.002.855,10 = i.v., Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799, in persona di Alfonso Di Martino (CF:DMRLNS66C04F839D), nato il 4 marzo 1966 a Napoli e domiciliato per la carica in Milano, Via Gaetano Negri n.1, in qualità di Procuratore giusta procura di rappresentanza sociale conferitagli in data 13 aprile 2021, con atto a rogito Notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis, avente repertorio n ° 15349 e raccolta n ° 7522.

PREMESSO

- che con la Determina Direttoriale n. 105 del 20.12.2021 il Parco Archeologico di Pompei autorizzava l'avvio della procedura per l'affidamento di un appalto specifico, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ITC 2019), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, in particolare servizi rientranti nella categoria merceologica denominata Servizi Cloud, per un importo posto a base di gara di € 820.828,00 oltre IVA;
- che in data 21.12.2021 sono stati invitati a presentare un'offerta, con relativa documentazione amministrativa, a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma informatica ministeriale "Acquisti in Rete" ed iscritti nel Sistema Dinamico alla categoria merceologica denominata Servizi Cloud;
- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato alla data del 31.12.2021 h. 13:00 è pervenuta una sola offerta economica, con la relativa documentazione amministrativa richiesta dal Capitolato d'Oneri, del seguente operatore economico: Società Telecom Italia S.p.A, con sede legale in Milano, alla Via G. Negri n. 01 (CF: 00488410010).
- che, come previsto dall'art. 9.3 del Capitolato d'Oneri, il RUP, durante il corso della seduta pubblica tenutasi in data 31.12.2021 dopo le ore 15:00, verificava la ricezione tempestiva della offerta presentata attraverso il sistema dal suddetto operatore e ha aperto la documentazione amministrativa relativa alla sola offerta presentata;
- che il RUP verificava la conformità della documentazione amministrativa presentata dal su richiamato operatore rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri;

- che, a seguito di ciò, il RUP procedeva allo sblocco a sistema e all'apertura della offerta economica presentata dall'unico operatore economico partecipante alla procedura di gara, il cui importo è risultato pari ad € 732.250,00 Euro (settecentotrentaduemiladuecentocinquanta Euro) oltre IVA;
- che il RUP, così come previsto dall'art. 10 del Capitolato d'Oneri, all'esito delle operazioni di cui sopra, ha verificato la congruità della offerta economica presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A e ha formulato la proposta di aggiudicazione, ex art. 33, comma 1 del Dlgs n. 50/2016, in favore dell'unico concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmetteva al Punto Ordinante (Direttore Generale) tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
- che con Decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei rep. n. 08 del 19.01.2022 veniva, pertanto, disposto di aggiudicare la procedura al concorrente e di procedere alla stipula del contratto di importo pari a € 732.250,00 Euro (settecentotrentaduemiladuecentocinquanta Euro) oltre IVA;
- che, come prevede il comma 4 dell'art. 86 del Dlgs n. 50/2016, i certificati e gli altri documenti hanno una durata di sei mesi dalla data del rilascio a fini di prova dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 e, fintanto che sono in corso di validità, possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto;
- che, i certificati nonché i documenti prodotti dalla Società Telecom Italia S.p.A a seguito del perfezionamento della procedura di affidamento diretto a favore della Società Telecom Italia S.p.A avente ad oggetto la realizzazione della "Copertura 5G Area Biglietteria e Viale di accesso agli Scavi (ingresso da Pompei - Anfiteatro), Palestra Grande e Anfiteatro Romano" mediante Trattativa diretta Me.P.A n. 1790539, sono ad oggi ancora validi atteso che non è ancora decorso il termine di sei mesi previsto dalla normativa di settore sopra richiamata;
- che la procedura di verifica antimafia, ex art. 91 Dlgs n. 159/2001, si è conclusa positivamente;
- che dal DURC acquisito dalla Committente risulta la regolarità contributiva della Società Telecom Italia S.p.A;
- che pertanto nulla osta alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione

avente ad oggetto l'acquisto di servizi cloud saas finalizzati alla realizzazione di una Content Collaboration Platform – CIG: 9033681D61 ed in particolare:

- Capitolato d'oneri
- Capitolato tecnico generato da sistema
- Capitolato tecnico
- Offerta economica presentata dal concorrente in fase di gara;
- Polizza fidejussoria definitiva.

ART. 2 – Oggetto.

Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto di servizi cloud saas finalizzati alla realizzazione di una Content Collaboration Platform e i connessi servizi opzionali, acquisita mediante il sistema SDPA, bando ICT, categoria Servizi Cloud.

Le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti/servizi oggetto del contratto sono dettagliati nel Capitolato d'oneri e in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Fornitore.

ART. 3 – Durata e importo.

La durata del contratto è di 24 mesi.

L'avvio della messa in esercizio della soluzione offerta dovrà essere effettuato entro due mesi dalla stipula del presente contratto.

L'importo contrattuale totale è pari ad € 732.250,00 (Settecentotrentadue miladuecentocinquanta Euro) oltre IVA, per le attività ricomprese nell'oggetto della gara e per attività analoghe che il Parco Archeologico di Pompei potrà eventualmente richiedere fino alla concorrenza dell'importo pari al quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Parco Archeologico di Pompei può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (quinto d'obbligo). In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - Caratteristiche tecniche della piattaforma, attività garantite e servizio di manutenzione.

Le caratteristiche tecniche della soluzione proposta, le relative attività garantite, nonché le modalità e i tempi circa l'espletamento del servizio di mantenimento in esercizio per la durata di 24 mesi, sono dettagliati nel Capitolato tecnico di gara, nelle Specifiche tecniche e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara.

ART. 5 - Modifiche contrattuali.

La committente si riserva la facoltà di utilizzare le economie provenienti dai ribassi di gara, a fronte di ulteriori forniture e servizi ad oggi non stimabili e prevedibili, e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, per richiedere al fornitore ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara.

ART. 6 - Sospensione dei servizi.

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la committente, ovvero nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale da parte della stessa.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Parco Archeologico di Pompei procederà all'incameramento della cauzione definitiva e alla risoluzione del contratto, fatta comunque salva la facoltà di richiedere all'appaltatore tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Parco Archeologico di Pompei e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 7 - Punto di contatto del fornitore e comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti la fase di esecuzione del contratto saranno effettuate a mezzo PEC a pasquale.siani@pec.telecomitalia.it.

ART. 8 - Deposito cauzionale definitivo.

Le parti si danno atto che, a garanzia della erogazione del servizio in oggetto, l'appaltatore ha presentato una cauzione definitiva n. 182968571 come richiesta all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. La suddetta cauzione sarà svincolata alla cessazione del contratto a fronte di regolare esecuzione del servizio affidato.

ART. 9 - Fatturazioni e pagamenti.

I pagamenti avverranno in funzione dello stato di avanzamento delle attività.

In particolare, il pagamento avverrà:

- per i servizi cloud SaaS, con fattura in unica soluzione all'attivazione della piattaforma
- per i servizi professionali, con fatture a stato di avanzamento lavori

L'avvio della fatturazione potrà avvenire solo a seguito di regolare esecuzione rilasciata dal Parco Archeologico di Pompei.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestate al Parco Archeologico di Pompei – (C.F. 90083400631), via Plinio 26 – 80045 Pompei e che riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

La Committente provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso siano state contestate inadempienze al Fornitore, il Parco Archeologico di Pompei potrà sospendere i pagamenti limitatamente alle parti non regolari fino a che non siano rese conformi con quanto contrattualmente previste.

L'impresa assume fin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto.

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010.

Le clausole sopra riportate relativamente alla Legge 136/2010 e s.m.i., formano parte

integrante e sostanziale del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, comprese le fatture riporteranno il Codice Identificativo della Gara (CIG) e saranno registrati sul conto dedicato comunicato dal fornitore.

Si precisa che il Parco Archeologico di Pompei è soggetto a fatturazione elettronica (Codice KTF671) ed è soggetta a SPLIT PAYMENT (D.L. n. 50/2017 Scissione dei pagamenti dell'IVA - Split Payment per Società controllate da enti pubblici territoriali a decorrere dal 1/7/2017).

ART. 10 - Penali.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Società) o i casi imputabili alla Società, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, la Società applicherà le seguenti penali:

- mancato rispetto delle scadenze riportate nel cronoprogramma: sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari a 1/1000 dell'importo contrattuale.

- mancato rispetto degli SLA di cui al precedente punto 6: sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo contrattuale, per ogni ora di ritardo in riferimento alle tempistiche previste fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Si precisa che:

a) le penali di cui punti precedenti potranno essere applicate dal Parco Archeologico di Pompei fino alla concorrenza massima del 10% (dieci/percento) dell'importo contrattuale. Superata tale soglia, il Parco Archeologico di Pompei si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto con le modalità previste;

b) Il Parco Archeologico di Pompei farà precedere l'applicazione della penale da una contestazione scritta indicante l'inosservanza contestata, la quantificazione della penalità e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L'Appaltatore potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 5 (cinque) giorni lavorativi;

c) Il Parco Archeologico di Pompei potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione fornita dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura;

d) Il Parco Archeologico di Pompei provvederà a compensare gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con il debito nei confronti dell'Appaltatore o avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario;

e) l'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto della Società ad ottenere la prestazione e, in ogni caso, sarà fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 - Obblighi di riservatezza.

L'appaltatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui possa venire a

conoscenza nell'espletamento delle attività affidate con il presente contratto, estendendo tale impegno ai propri dipendenti e/o a terzi dall'appaltatore stesso eventualmente incaricati. I dati e le informazioni suddette non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte dell'appaltatore stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto.

L'appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Parco Archeologico di Pompei di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente contratto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco Archeologico di Pompei.

ART. 12 - Trattamento dati personali.

Come previsto dal GDPR 679/2016 e dal successivo decreto attuativo tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Parco Archeologico di Pompei e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Inoltre, come previsto dal GDPR 2016/679 e dalle relative disposizioni di attuazione, il fornitore presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata, a livello nazionale ed europeo, in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza, che devono garantire una protezione adeguata. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva Titolarità dei soggetti che procedono alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. Per il trattamento di tali dati personali, implicato dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il fornitore, in ottemperanza alla normativa citata, assume il ruolo di Responsabile del trattamento e si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare. Il fornitore, a sua volta, si impegna a designare quali responsabili, incaricati o amministratori di sistema i soggetti che vigilano o che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, o, ancora, che svolgono una o più attività che la legge riconduce alla figura di amministratore di sistema, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.

ART. 13 - Proprietà intellettuale.

L'appaltatore nello svolgimento della propria attività garantisce l'utilizzo di prodotti licenziati nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale.

Le Parti concordano fin d'ora che gli eventuali diritti di proprietà intellettuale legati alla realizzazione di un eventuale nuovo prodotto software saranno di proprietà esclusiva del Parco Archeologico di Pompei.

ART. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il fornitore si obbliga inoltre al rispetto della normativa inerente la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

ART. 15 - Risoluzione per inadempimento e recesso.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali previste nel Capitolato tecnico superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il Parco Archeologico di Pompei avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Parco Archeologico di Pompei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice;
- b. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Parco Archeologico di Pompei;
- c. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi di riservatezza, deposito cauzionale e polizza RCT, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, codice etico;
- d. nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art.3 della L. 136/2010 s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a trasmettere al Parco Archeologico di Pompei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC. In tal caso il Parco Archeologico di Pompei sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Parco Archeologico di Pompei.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Parco Archeologico di Pompei.

ART. 16 - Cessione del contratto.

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 18 - Referenti contrattuali.

Le parti nominano quali referenti del presente contratto: il RUP per la Committente e l'ingegnere Alfonso di Martino per l'Appaltatore.

ART. 19 - Oneri contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 20 - Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Napoli.

ART. 21 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Il Parco Archeologico di Pompei
Dott. Gabriel Zuchtriegel

La Società Telecom Italia S.p.a
Ing. Alfonso Di Martino